



POLITECNICO
MILANO 1863

LINEE GUIDA PER I PRELIEVI SULLE ENTRATE DI AUTOFINANZIAMENTO *(Documento applicativo Regolamento conto terzi 2014 art. 3.1, 3.2, 10, 11)*

1. PREMESSE

1.1 Il presente documento ha lo scopo di analizzare le entrate di bilancio e i conseguenti prelievi effettuati dalle singole Strutture in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento delle Prestazioni per Conto Terzi (nel seguito RCT) emanato con decreto rettorale n.510 Prot. 5083 del 19/02/2014, al fine di uniformare, per quanto possibile, l'interpretazione e i comportamenti delle stesse strutture.

2. CONCETTI GENERALI

2.1 Ai fini del RCT sono considerate prestazioni per conto di terzi tutte le attività (come definite dal comma 2 dell'art.3 del RCT) svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati, in coerenza con i fini istituzionali del Politecnico di Milano.

2.2 Combinando gli art. 3 e 10 del RCT risulta che ai fini del RCT il trattamento dei contributi finalizzati, per la cui definizione si rimanda al successivo paragrafo 3 del presente documento, è analogo ai corrispettivi commerciali, con applicazione dei medesimi prelievi e con le medesime eccezioni previste nel successivo art.11.

2.3 Le Strutture (Dipartimenti, Poli e Aree) possono applicare dei Prelievi Aggiuntivi sulle Entrate conto terzi (PAE) ma non possono ridurre o eliminare i prelievi previsti dal RCT, salvo che non siano approvati dal CdA, come stabilito dal comma 3 dell'art.11 del RCT. Nel predisporre i budget delle proposte di progetti, bisogna tener conto di tutti i prelievi di cui al regolamento conto terzi.

2.4 Tra i prelievi di cui al punto precedente, possono rientrare i prelievi destinati ad istituire o incrementare il Fondo a garanzia dei crediti da riscuotere previsto dall'art. 30 comma 3 del R.A.F.C.. Detto Fondo non può che essere costituito mediante accantonamenti su fondi di autofinanziamento.

2.5 Nel caso di progetti su più dipartimenti, ciascun dipartimento applica le proprie percentuali e le proprie esenzioni parziali o totali.

2.6 Ad eccezione dei progetti ERC per i quali è prevista un'apposita delibera del CdA, in tutti i casi nei quali non si applicano prelievi o si applicano prelievi parziali, a norma del comma 4 dell'articolo 11 del RCT non è possibile pagare compensi al personale.

3. CONTRIBUTI FINALIZZATI: DEFINIZIONE

3.1 Il contributo finalizzato è un qualsiasi finanziamento per il quale il soggetto finanziatore pone dei vincoli di utilizzo e/o di gestione. E' un contributo finalizzato la donazione di una somma per generiche borse di studio per la quale non si deve presentare alcun rendiconto, così come è un contributo finalizzato la somma erogata dalla Fondazione Cariplo, dalla UE o dalla Regione Lombardia per l'adesione ad un bando che richiede più o meno complesse procedure di rendicontazione. In tutti i casi è prevista l'applicazione dei prelievi ordinari salvo i casi di esclusione parziale o totale previsti dall'art.11 del RCT.



POLITECNICO
MILANO 1863

4. COSTI GENERALI E ONERI FIGURATIVI: DEFINIZIONE

4.1 Per costi generali si intendono gli oneri sostenuti dalle Strutture o dall'Amministrazione Centrale per il funzionamento degli spazi in cui opera il Politecnico di Milano e dei servizi dallo stesso erogati. In alcuni casi i finanziatori pongono delle regole sulle spese rientranti o meno tra i costi generali.

4.2 Per oneri figurativi si intendono quei costi che le Strutture possono esporre nei rendiconti presentati ai finanziatori ma che in realtà non sostengono direttamente, in quanto sostenuti dall'Amministrazione centrale. Tipicamente rientrano in questa casistica i costi per stipendi del personale strutturato, costi legittimamente rendicontati come costi diretti ma che di fatto le Strutture non sostengono sui progetti.

5. PRELIEVI ORDINARI SULLE ENTRATE CONTO TERZI

5.1 I prelievi ordinari sono previsti dall'art.10 del RCT e sono:

- 10 % di FPS (Fondo Personale di Supporto)
- 5 % di FPC (Fondo Personale Collaborante); le Strutture possono definire una percentuale maggiore
- 5 % di FRS (Fondo Ricerca e Sviluppo)
- Eventuali percentuali PAE di cui al punto 2.3

5.2 Tutte le entrate di autofinanziamento, come definite agli art. 3.1 e 3.2 del RCT, sono assoggettare alle ritenute ordinarie, salvo i casi di esclusione parziale o totale previsti dall'art.11 del RCT.

6. ESCLUSIONI PARZIALI

6.1 Le esclusioni parziali sono previste dall'art.11 comma 2 del RCT, con l'assoggettamento delle entrate conto terzi al solo prelievo del 5% per FRS oltre all'eventuale PAE di cui al punto 2.3.

6.2 Alla lettera a) si assoggettano ad una ritenuta del 5% per FRS + PAE tutte le entrate non conto terzi (i finanziamenti non rientranti tra le prestazioni di cui agli art.3.1 e 3.2), compresi ad esempio i contributi di liberalità senza una specifica finalizzazione.

6.3 Alla lettera b) si assoggettano ad una ritenuta del 5% per FRS + PAE i contributi di istituzioni pubbliche soggetti a rendicontazioni, qualora non consentano l'esposizione di costi generali, di quote forfetarie o percentuali di costi indiretti, né di oneri figurativi sufficienti, non lasciando quindi spazio all'applicazione delle normali ritenute ordinarie.

6.4 Alla lettera c) si assoggettano ad una ritenuta del 5% per FRS + PAE le entrate per contratti con Consorzi partecipati dal Politecnico, qualora:

- I Consorzi abbiano strutture logistiche proprie a qualunque titolo;
- La Struttura che si occupa delle prestazioni previste nel contratto non utilizzi spazi, né attrezzature, né personale TA dell'Ateneo, quindi il solo lavoro del personale Docente e/o Ricercatore.

6.5 Alla lettera d) si assoggettano ad una ritenuta del 5% per FRS + PAE le quote di contratti attivi destinate a Enti partecipati dal Politecnico di Milano qualora:

- Gli Enti abbiano strutture logistiche proprie a qualunque titolo;
- Gli Enti siano previsti come subcontraenti nel contratto principale.



POLITECNICO
MILANO 1863

7. ESCLUSIONI TOTALI

- 7.1 Le esclusioni totali sono previste dall'art.11 comma 1 del RCT, altre aggiuntive possono essere deliberate solo dal CdA su proposta degli Organi di Governo delle Strutture, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 11.
- 7.2 Sono esclusi da prelievi i finanziamenti pubblici qualora esplicite disposizioni normative li escludano.
- 7.3 Sono esclusi da prelievi tutti i finanziamenti soggetti a rendicontazioni, qualora non consentano l'esposizione di costi generali, di quote forfetarie o percentuali di costi indiretti, né di oneri figurativi, non lasciando quindi spazio all'applicazione di alcuna ritenuta.
- 7.4 I contributi finalizzati, come definiti al punto 3, per la sola parte, totale o parziale, destinata all'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o all'assunzione di personale a tempo determinato (tecnico-amministrativo e ricercatore).
- 7.5 Le entrate da convenzioni aventi lo scopo di supportare l'attività didattica istituzionale, come le convenzioni per cattedre, le convenzioni stipulate con gli enti locali per supportare le attività dei Poli territoriali e le altre convenzioni stipulate per supportare le attività dei corsi di dottorato e dei master. Non rientrano in questo punto le convenzioni che prevedono una controprestazione come, ad esempio, le sponsorizzazioni o la partecipazione di uno o più dipendenti ad un master.
- 7.6 La quota parte di contratti per ricerca, fino ad un massimo del 50% del corrispettivo, destinati all'attivazione di borse di studio, assegni di ricerca o all'assunzione di personale a tempo determinato (tecnico-amministrativo e ricercatore).
- 7.7 La quota parte di corrispettivo/contributo che il Politecnico riceve in qualità di prime contractor e che è preventivamente destinata al trasferimento ad altri partner di progetto. E' considerato partner di progetto:
- Il soggetto terzo co-firmatario del progetto sottoscritto con il committente/finanziatore;
 - Il soggetto terzo espressamente menzionato nel progetto sottoscritto con il committente/finanziatore.

8. Mantenimento dei fondi nel bilancio

- 8.1 I fondi che beneficiano di esclusioni parziali o totali dei prelievi ai sensi del comma 7.6, possono essere mantenuti nel bilancio finché non vengono utilizzati per la finalità per la quale sono stati destinati in quadro economico. Gli stessi fondi, o parte di essi, possono successivamente essere destinati ad altra tipologia di spesa, ma devono prima essere assoggettati ai prelievi ordinari.
- 8.2 Alla chiusura del contratto, i fondi ancora disponibili sul progetto contabile possono essere ancora utilizzati dal Responsabile del progetto che deciderà con l'amministrazione del dipartimento se accorparli ad altri fondi in sua disponibilità.
Annualmente in fase di chiusura di bilancio si procede ad una verifica dei fondi accantonati per le finalità di cui al comma precedente per verificare l'opportunità di procedere ad accorpamenti o modifiche di finalità.



POLITECNICO
MILANO 1863

ESEMPI APPLICATIVI:

TRATTENUTE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	NOTE
Ordinarie: 5% FRS 10% FPS minimo 5% % PAE	CONTRATTO DI RICERCA - Progetti UE FP7 - Progetti UE H2020 - Contratti ESA/ASI	Esente da ritenute l'eventuale quota per Assegni di Ricerca/Contratti Personale/Upgrading, fino ad un massimo del 50% del corrispettivo
	CONTRATTI MARIE CURIE H2020	PER LA PARTE NON DESTINATA ALLA RETRIBUZIONE DEL RICERCATORE
	CONTRATTI DI CONSULENZA	
	CONTRATTI DI DIDATTICA	
	PRESTAZIONI SU COMMISSIONE (ANALISI, CONTROLLI, PROVE, TARATURE)	
	PRESTAZIONI DI SERVIZI - Congressi / Convegni / Workshop / Summer school	
	PROGETTI REGIONE LOMBARDIA	
	EVENTUALI RIMBORSI SPESE OLTRE IL CORRISPETTIVO DI UN CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA/DIDATTICA/SERVIZI se non svolte "in nome e per conto"	
	CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	
	PROGETTI FINANZIATI DA MINISTERI DIVERSI	Intervenire su budget di progetto al momento della presentazione della domanda di finanziamento -quando sono presenti le voci OVH e i costi figurativi - costo personale strutturato
CONTRIBUTI FINALIZZATI		
ACCORDI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART 15	Da applicare al termine dell'accordo. POSSIBILE PAGARE COMPENSI a fine progetto ma con modalità differenti legate a problema CUP (v. verbale del 12/04/2017)	
Ridotte: 5% F.R.S. % PAE	PROGETTI SU BANDI che consentono esposizione di OVH con percentuali che non presentano margini per applicazione di trattenute ordinarie	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	CONTRIBUTI DI LIBERALITA'	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	PROVENTI DA ROYALTIES	Dopo l'applicazione delle presenti ritenute si assoggettano all'apposito regolamento - compensi ai soli inventori



POLITECNICO
MILANO 1863

	CONTRATTI CON CONSORZI E/O ENTI PARTECIPATI DAL POLITECNICO DI MILANO	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
Totalmente escluse	PROGETTI ERC	E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	CONTRIBUTI ISTITUZIONI PUBBLICHE SOGGETTI A RENDICONTAZIONE che non consentono esposizione di OVH né di costi figurativi	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	CONTRIBUTI FINALIZZATI se finalizzati all'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o all'assunzione di personale a TD (PTA e RIC.)	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	QUOTA PARTE DEI PROGETTI MARIE CURIE H2020 DESTINATA NEL BUDGET DI PROGETTO ALLA RETRIBUZIONE DEL RICERCATORE	LA PARTE RESTANTE VIENE ASSOGGETTATA AI PRELIEVI ORDINARI
	CONVENZIONI PER CATTEDRE	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	CONVENZIONI CON ENTI LOCALI per supportare le attività didattiche istituzionali (ad esempio quelle appositamente istituite presso i Poli Territoriali)	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	CONVENZIONI per l'attivazione di corsi di DOTTORATO e/o MASTER	NON E' POSSIBILE PAGARE COMPENSI AL PERSONALE
	PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR	A SECONDA DELLE PREVISIONI DEL BANDO E DELLE LINEE GUIDA; SE NON SONO VIETATI I COMPENSI AL PERSONALE E C'E' CAPIENZA, SI APPLICANO LE RITENUTE ORDINARIE; NEGLI ALTRI CASI, A SECONDA DELLA CAPIENZA, C'E' ESCLUSIONE PARZIALE O TOTALE.
Altro	PROVENTI DA ROYALTIES, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	ART.20; PRELIEVO ALLA FONTE DEL 5% PER FRS; A VALLE LA QUOTA DESTINATA AL DIPARTIMENTO VIENE GESTITA AUTONOMAMENTE DALLE STRUTTURE
	PROVENTI DA ROYALTIES, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA PROPRIETA' INDUSTRIALE	ART.21; RITENUTE ORDINARIE OPERATE DAL TTO
		ART.22; ESENZIONE TOTALE; LA QUOTA DESTINATA AL DIPARTIMENTO VIENE GESTITA AUTONOMAMENTE DALLE STRUTTURE